

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2462/93 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2314/92 recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,considerando che, tenuto conto dell'evoluzione tecnica in materia di sperimentazione viticola, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3926/80<sup>(4)</sup>, per consentire agli Stati membri di redigere nuovi protocolli delle prove, meglio adattati agli attuali obiettivi di selezione varietale;

considerando che è necessario precisare la destinazione degli impianti che sono stati oggetto di una prova e dei relativi diritti;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie, che consentano di tener conto dei risultati degli esami effettuati conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 agosto 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2314/72 è così modificato:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri interessati istituiscono per il proprio territorio un comitato di esame delle varietà

di viti, incaricato di sorvegliare l'organizzazione e l'esecuzione dell'esame.»

2) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), il punto aa) è sostituito dal seguente:

«aa) indicazioni particolareggiate sul comportamento nei confronti della fillossera, dei virus e dei nematodi vettori di virus, raffrontato alla o alle varietà di riferimento;».

3) È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro attuazione, i provvedimenti che intendono emanare in applicazione del presente regolamento; la comunicazione consiste nella descrizione dell'intera procedura di esame di nuove varietà o di varietà già iscritte nella classificazione per altre unità amministrative, in particolare i protocolli quadro delle prove ammessi in questi casi diversi.»

4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Fino al termine della campagna viticola 1998/1999, gli esami effettuati conformemente alle disposizioni in vigore fino al 31 agosto 1993 possono essere presi in considerazione ai fini dell'ammissione di una varietà di vite alla classificazione.»

5) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Al termine dell'esame, se la varietà non risulta soddisfacente le particelle su cui è stata piantata vengono estirpate. L'estirpazione non dà diritto a un premio comunitario e deve essere eseguita prima del termine della campagna successiva alla conclusione dell'esame.

<sup>(1)</sup> GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 248 dell'1. 11. 1972, pag. 53.<sup>(4)</sup> GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 13.